La Camera,

P.33 1

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25, luglio 2005, n. 150,

premesso che:

- il sistema italiano della giustizia è in crisi da decenni e il livello di fiducia dei cittadini è bassissimo. Da molti anni le raccomandazioni dell'Europa chiedono un cambio di passo, e la riforma della giustizia è diventata condizione per l'accesso ai fondi del PNRR;
- sono necessarie riforme, anche costituzionali, che vadano oltre l'arco temporale del PNRR, per rinnovare radicalmente il nostro sistema della giustizia, avendo quattro obiettivi: restituire autorevolezza e autonomia della magistratura, rafforzare lo stato di diritto, promuovere il merito e l'efficienza, accelerare i processi in tutte le giurisdizioni;
- occorre l'implementazione di riforme procedurali e ordinamentali per ridurre i tempi dei processi, modernizzare strutture e procedure della nostra giustizia e aumentare la produttività dei tribunali. Ma non è solo una questione di efficienza; per risanare il rapporto tra cittadini e giustizia, occorre recuperare a pieno i valori costituzionali, che troppe volte in questi anni sono parsi indeboliti. Per questo è necessario ripristinare la necessaria separazione fra poteri e dunque l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici di ogni ordine, garantire l'equo processo, la parità delle armi tra difesa e accusa, far sì che il merito e la responsabilità siano i criteri che determinano le carriere dei magistrati;
- 5) abbiamo condiviso le linee programmatiche illustrate dal Ministro della Giustizia il 7 dicembre 2022 presso la Commissione Giustizia di questa Camera, ma occorre dare seguito agli impegni assunti, ribadendo il nostro ruolo di stimolo e proposta nell'intento di migliorare lo stato del sistema italiano della giustizia,

impegna il Governo:

- 1) a favorire e sostenere l'iter di approvazione di una riforma costituzionale volta alla separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura;
- 2) a favorire una rapida approvazione definitiva delle norme finalizzate a ripristinare la disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla legge n. 3 del 2019, come previsto dall'ordine del giorno n. 9/00705/149 accolto dal Governo;
- 3) a invertire la tendenza al «panpenalismo» e a ricondurre l'ordinamento giuridico ai principi della sussidiarietà e dell'extrema ratio del diritto penale, nonché ai principi della certezza e della tassatività delle fattispecie penali e delle relative sanzioni, oggi minati dalla proliferazione e frammentazione di norme incriminatrici penali speciali e delle conseguenti previsioni sanzionatorie, promuovendo un intervento organico volto a prevedere la depenalizzazione delle violazioni che non ledono gli interessi collettivi sino al punto di meritare una sanzione penale;
- 4) a favorire una rapida approvazione definitiva delle iniziative normative volte all'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, e di quelle finalizzate a modificare il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, al fine di escludere la sospensione di diritto dalle cariche regionali e locali in caso di condanna non definitiva per taluni reati, e a rendere tassativa la fattispecie del reato di traffico di influenze, raccogliendo le istanze ripetutamente formulate dagli amministratori locali;



- 5) ad adottare iniziative normative in materia di disciplina delle impugnazioni per renderla compatibile con il diritto di difesa costituzionalmente garantito, rimuovendo le limitazioni formali e sostanziali all'appello introdotte con le riforme degli ultimi anni, come previsto nell'ordine del giorno 9/00705/136 accolto dal Governo;
- 6) a valutare modifiche normative coerenti con la Costituzione che prevedano l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero;
- 7) a favorire la approvazione definitiva, e la rapida vigenza delle iniziative normative volte a modificare la disciplina in materia di custodia cautelare, prevedendo che essa sia disposta dal giudice che procede in composizione collegiale;
- 8) a favorire la rapida approvazione delle iniziative normative volte a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale estendendo il divieto di pubblicazione «letterale» o "per estratto", consentendola solo «nel contenuto», anche alle ordinanze con le quali vengono disposte le misure cautelari fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
- 9) ad adottare iniziative normative in materia di disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali, con particolare riferimento alla loro diffusione, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono estrapolate dal contesto generale, e al fine di rafforzare il controllo giurisdizionale sull'impiego dei trojan che, vista la peculiarità dello strumento, necessita di una rigorosa disciplina ad hoc, valutando la possibilità che l'autorizzazione a disporre l'intercettazione mediante inserimento di captatore informatico sia disposta dal tribunale in composizione collegiale;
- 10) a prevedere, per quanto di competenza, che il procuratore della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale, depositi la documentazione relativa ai costi sostenuti per le intercettazioni, per le consulenze tecniche e per le altre spese di giustizia;
- 11) ad esercitare le deleghe attribuite dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, con particolare attenzione al Tistituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), numero 1), ai fini di un suo rigoroso utilizzo ai fini delle valutazioni di professionalità e delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi;
- 12) sempre nell'esercizio delle deleghe di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71, ad operare una significativa riduzione del numero di magistrati fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, con particolare riferimento a quelli che svolgono funzioni amministrative e alle posizioni per le quali non è tassativamente richiesta dalla legge la qualifica di magistrato, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/008 accolto dal Governo;

13) a prevedere che la sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza;

- 14) a riportare le legi sulle misure di prevenzione in una cornice coerente con la Costituzione che preveda il rispetto della presunzione d'innocenza, del giusto processo, del diritto di difesa, ponendo gli innocenti al riparo da sequestri ingiusti e prevedendo adeguate forme di risarcimenti per le vittime di errori giudiziari che hanno visto distrutte le loro aziende e depauperato il loro patrimonio.
- 15) ad effettuare un monitoraggio sui procedimenti in tema di responsabilità civile dei magistrati, valutare una modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117 sui punti critici emersi dalla sua applicazione nel corso degli anni, in particolare sulla disposizione che prevede che nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove;

16) in materia di presunzione di innocenza, a garantire, per quanto di competenza, il rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, anche tramite un monitoraggio da parte dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia circa gli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/009 accolto dal Governo;

A/009 accorto dal Governo;

17) la prevedere che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, sia tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento.

18) ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rientrare nel rispetto della capienza regolamentare delle carceri, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee e in conformità ai principi costituzionali e agli standard internazionali, anche tramite la riduzione del ricorso alla custodia cautelare e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, nonché a favorire la rapida approvazione della proposta di legge n. 1064 per istituire specifiche strutture di capienza limitata alternative al carcere, volte ad accogliere tutti i soggetti che debbano scontare una pena, anche residua, non superiore a dodici mesi, e caratterizzate da programmi di trattamento espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del condannato;

19) a garantire l'immediata applicazione di tutte le norme disattese previste regolamento penitenziario del 2000, e a mettere in campo soluzioni concrete per l'innovazione del sistema penitenziario, adottando ogni utile modifica al regolamento penitenziario del 2000, al fine di adattare le prassi ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali intervenuti, e parallelamente a promuovere la modifica della normativa primaria al fine di rimuovere alcuni ostacoli che incidono su uno svolgimento della quotidianità penitenziaria;

20) a dare piena attuazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, e alla riforma relativa all'ufficio per il processo, attraverso la definizione della relativa disciplina organica e il completamento del piano di assunzione;

21) a rivedere in maniera adeguata il sistema di sanzioni, attualmente risibili, riferite alla violazione delle previsioni di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini;

22) a continuare l'opera di coordinamento e monitoraggio delle iniziative poste in essere per il miglioramento del sistema giustizia al fine di ridurre i tempi dei processi e smaltire l'arretrato, secondo quanto concordato in sede europea;

23) ad elaborare uno studio di fattibilità al fine di valutare le migliori modalità, anche in via sperimentale, per garantire il diritto delle persone detenute alle relazioni affettive intime, sulla base della normativa prevista dalla proposta di legge n. 1566.

COSTA ENRICO, FARAONE, MAGI, RICHETTI, BONIFAZI, DELLA VEDOVA, BENZONI, DE MONTE, BONETTI, D'ALESSIO, DELBARBA, GADDA, GRIPPO, MARATTIN, SOTTANELLI

4